



Corte III
C-6479/2013

Decisione del 29 gennaio 2015

Composizione

Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A. _____,
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),**
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione
del 4 novembre 2013).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:**1.**

1.1 A. _____, cittadino spagnolo, nato il (...), coniugato, ha lavorato in Svizzera nel periodo dal 1979 al 1997 (doc. 22), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Rientrato in Spagna, ha svolto attività lucrativa come gerente di un bar in proprio, dal luglio del 1999 all'ottobre del 2011, allorquando ha interrotto l'attività per motivi di salute (doc. 16 e 24). Il 4 aprile 2013, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).

1.2 Il 4 novembre 2013, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, ritenuto che dalle carte processuali, in particolare dal rapporto dell'agosto 2013 del medico dell'UAIE (doc. 26), risulta che a causa del danno alla salute l'assicurato presenta, dal 26 ottobre 2011, un'incapacità lavorativa del 70% nella precedente attività, ma una capacità al lavoro dell'80% in un'attività confacente allo stato di salute, ciò che comporta un grado d'invalidità del 37% (doc. 27), che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità svizzera (doc. 29).

2.

Il 15 novembre 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 4 novembre 2013 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità, le patologie di cui è affetto non consentendogli, secondo i rapporti medici allegati in copia, di svolgere una qualsivoglia attività lucrativa (doc. TAF 1).

3.

Nella risposta al ricorso del 24 marzo 2014, l'autorità inferiore ha rilevato, in virtù del rapporto del 27 gennaio 2014 del proprio servizio medico (doc. 45), che la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale giustifica una modifica della valutazione clinica-lavorativa dell'insorgente, nel senso che il medesimo presenta un'incapacità lavorativa dell'80% nella precedente attività a decorrere dal 4 settembre 2013 e, dalla medesima data, una residua capacità al lavoro di solamente il 60% in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute, ciò che comporta un grado d'invalidità del 53% (doc. 47). La richiesta di una rendita d'invalidità svizzera essendo stata presentata il 4 aprile 2013, sussisterebbe un diritto ad una mezza rendita dal 1° ottobre 2013 (sei mesi dopo la richiesta; art. 29 cpv. 1 LAI).

L'autorità inferiore ha quindi proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa rendere una nuova decisione secondo la proposta di soluzione formulata, ossia una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2013 (doc. TAF 6).

4.

Su esplicita richiesta di questo Tribunale se fosse sua intenzione approvare la proposta di soluzione del caso sottoposta dall'autorità inferiore (cfr. provvedimento del 9 gennaio 2015), l'insorgente ha segnalato di essere d'accordo con il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità dal 1° ottobre 2013, come proposto dall'autorità inferiore. Ha altresì chiesto di poter ricevere le comunicazioni del TAF in lingua italiana (doc. TAF 14).

5.

5.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

5.2 In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26^{bis} e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.

6.

6.1 Giusta l'art. 33a cpv. 1 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, il procedimento si svolge di regola in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le loro conclusioni. Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (art. 33a cpv. 2 prima frase).

6.2 Nel caso in esame, la decisione impugnata del 4 novembre 2013 è stata redatta in francese e la lingua francese ha costituito la lingua della procedura ricorsuale fino al provvedimento del TAF del 9 gennaio 2015. Considerato, tuttavia, che i procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale si svolgono in una delle lingue ufficiali e che nello scritto del 15 gennaio 2015 il ricorrente, cittadino spagnolo che non è rappresentato, ha chiesto di ricevere la corrispondenza in lingua italiana, si giustifica di redigere eccezionalmente la presente sentenza in italiano (v., sulla questione, DTF 132 IV 108 consid. 1.1).

7.

Giusta l'art. 50 cpv. 1 LPGa, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Per il capoverso 2, l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili, naturalmente solo per analogia (cfr. UELI KIESER, in: ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, art. 50 n. 22 pag. 639 e seg.), alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. Per controversie "nell'ambito delle assicurazioni sociali", si intendono ad ogni buon conto vertenze concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 segg. LPGa (prestazioni in natura [art. 14 LPGa] e prestazioni pecuniarie [art. 15 LPGa]; DTF 133 V 593 consid. 4.1 e 131 V 417 consid. 4.1).

8.

8.1 L'autorità inferiore, nella risposta al ricorso del 24 marzo 2014 (doc. TAF 6), ha rilevato infine che il ricorrente presenta un'incapacità lavorativa dell'80% nella precedente attività dal 4 settembre 2013 e, dalla medesima data, una residua capacità al lavoro del 60% in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute, ciò che comporta un grado d'invalidità del 53%. Pertanto, il medesimo avrebbe diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° ottobre 2013. Detta autorità ha quindi invitato, perlomeno implicitamente, questo Tribunale a confermare la valutazione del proprio servizio medico del gennaio 2014 e, per conseguenza, ad accogliere parzialmente il ricorso e rinviare gli atti di causa all'UAIE affinché la stessa possa rendere una nuova decisione nel senso indicato (ossia il riconoscimento all'insorgente del diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° ottobre 2013). Su esplicita richiesta di questo Tribunale del 9 gennaio 2015 se intendesse approvare la menzionata proposta dell'UAIE, l'insorgente ha peraltro inequivocabilmente risposto, nella presa di posizione del 15 gennaio 2015 (doc. TAF 14), d'essere d'accordo con il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità dal 1° ottobre 2013.

8.2 A prescindere dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricorsuale intervenga, di principio, nell'ambito di un'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale medesimo oppure mediante la sottoscrizione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (v., sulla questione, le sentenze del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, 9C_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C_542/2009 del 18 gennaio 2010, 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C-5278/2011 del 20 marzo 2012), nulla si oppone al fatto che nel caso concreto – in considerazione delle circostanze particolari della fattispecie (procedura AI per persone residenti all'estero; UAIE che pare avere rinunciato all'emanazione di una nuova decisione, nel senso della concessione al ricorrente di una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2013, poiché siffatta decisione non avrebbe corrisposto completamente alle conclusioni ricorsuali; TAF che invita il ricorrente a indicare se è d'accordo con la proposta soluzione dell'UAIE di accordargli una mezza rendita dal 1° ottobre 2013; insorgente che nell'atto del 15 gennaio 2015 dichiara di essere d'accordo con detta proposta di soluzione del caso sottoposta dall'UAIE nella presa di posizione del 24 marzo 2014) – si possa senz'altro ritenere che pendente causa è intervenuta tra le parti, perlomeno da un punto di vista materiale, una transazione (v., sulla questione, la sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2; v. pure la sentenza del TAF C-2187/2013 del 30 aprile 2014 consid. 11.3).

8.3 Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tribunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF 133 V 593]). Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quantomeno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura l'accordo sia conforme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid. 2.6; v. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2).

8.4 Nel caso in esame, il dott. B. _____, medico dell'UAIE, nel dettagliato rapporto del 27 gennaio 2014 (doc. 45), ha in particolare constatato che, se nella perizia medica E 213 del 7 maggio 2013 (doc. 5) era fatto riferimento alla presenza di aritmie cardiache senza incidenza funzionale, i rapporti cardiologici del 6 settembre e 6 novembre 2013 (doc. 33 e 35) riferiscono che il ricorrente è affetto da un'importante cardiopatia ischemica e dilatativa cronica (in stato dopo cardioversione e interventi di ablazione su fibrillazione atriale) con una ridotta capacità funzionale del ventricolo sinistro. Secondo il medico, i disturbi cardiaci causano un'elevata stancabilità. Detto medico ha poi riconfermato, in virtù del rapporto ortopedico del 9 luglio 2013 (doc. 17), che l'insorgente soffre segnatamente di sindrome cervico-e lombo-spondilogenica con alterazioni degenerative e di periartropatia delle spalle, i disturbi cervicali comportando una limitazione funzionale anche in un'attività sostitutiva adeguata. Il dott. B. _____ ha quindi reputato che il ricorrente presenta un'incapacità lavorativa del 70% dal 26 ottobre 2011 e dell'80% dal 4 settembre 2013 nella precedente attività, ma una capacità al lavoro dell'80% dal 26 ottobre 2011 e del 60% dal 4 settembre 2013 in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute. Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi, nella sostanza, dalla valutazione del dott. B. _____ sullo stato di salute dell'insorgente, non figurando altresì agli atti di causa alcun documento medico corroborato da riscontri medici oggettivi in favore di una valutazione diversa rispetto a quella ritenuta nella presa di posizione del 27 gennaio 2014 del medico dell'UAIE. Per quanto attiene al calcolo per la determinazione del tasso d'invalidità, secondo cui dal confronto fra il reddito da valido di fr. 4'710.58 ed il reddito da invalido di fr. 2'959.61, secondo i dati dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari nel 2010, consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 53% (doc. 47), questo Tribunale non ha motivo di modificare d'ufficio le basi di calcolo. Peraltro, qualora si volesse fare riferimento piuttosto ai dati statistici tabellari del 2013, ritenuto che il diritto ad una rendita d'invalidità svizzera è nato nell'ottobre del 2013, nulla cambierebbe nella sostanza all'esito della causa. Conseguentemente, il versamento della mezza rendita al ricorrente a decorrere dal 1° ottobre 2013, vale a dire decorsi sei mesi dalla data, il 4 aprile 2013, in cui il medesimo ha rivendicato il diritto ad una rendita d'invalidità svizzera (art. 29 cpv. 1 LAI), è in concreto conforme allo stato di fatto e di diritto fino alla data della decisione impugnata.

8.5 Preso quindi atto della proposta dell'autorità inferiore di riconoscere al ricorrente il diritto ad una mezza rendita d'invalidità a far tempo dal 1° ottobre 2013 (v. la risposta al ricorso del 24 marzo 2014; doc. TAF 6) nonché della dichiarazione del ricorrente di essere d'accordo con il riconoscimento di una mezza rendita AI dal 1° ottobre 2013, così come proposto dall'UAIE

(v. la presa di posizione del 15 gennaio 2015; doc. TAF 14), questo Tribunale constata che le parti sono giunte ad un accordo transattivo durante la procedura ricorsuale, consistente nel riconoscimento all'insorgente del diritto ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2013, transazione che può essere confermata in questa sede.

9.

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

10.

10.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 16 settembre 2014, sarà restituito al ricorrente allorché la presente decisione sarà cresciuta in giudicato.

10.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

La causa C-6479/2013 è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti, consistente nel riconoscimento al ricorrente del diritto ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2013.

2.

Gli atti di causa sono ritornati all'UAIE affinché proceda al calcolo delle prestazioni.

3.

Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 16 settembre 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente decisione sarà cresciuta in giudicato.

4.

Non si attribuiscono ripetibili.

5.

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF)

Data di spedizione: